

Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020
Avviso per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento - Sottomisura
M08.06 “Supporto agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione,
movimentazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste”,
focus area 2.a) - Importo € 2.530.060,09.

Finalità e obiettivi

Il presente atto disciplina le procedure e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno a valere sul PSR 2014-2020, sottomisura M08.06 “*Supporto agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste*”, focus area 2.a), e delle relative domande di pagamento.

La sottomisura sostiene gli investimenti mirati al perseguimento di due obiettivi principali:

- incrementare il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso l’organizzazione e l’innovazione delle relative filiere;
- ottenere una adeguata valorizzazione economica dei soprassuoli forestali.

A tal fine sono previsti interventi strutturali e infrastrutturali (sui boschi e per le imprese).

Tipologia di bando

Bando a graduatoria.

Validità temporale

Le domande di sostegno possono essere presentate esclusivamente dalle ore 12:00 del giorno 21/4/2021 e fino alle ore 12:00 del giorno 30/6/2021. Le domande di sostegno presentate al di fuori di questi termini non sono ricevibili, fatte salve eventuali modifiche stabilite dall’Autorità di gestione. Le domande di sostegno, e le conseguenti domande di pagamento, devono essere presentate esclusivamente in modalità informatica, con firma elettronica del beneficiario secondo gli standard utilizzati dal Sistema informativo Agricolo Nazionale, ed il protocollo AGEA fa fede per la data e l’ora di presentazione.

Disponibilità finanziarie

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a € 2.530.060,09.

Campo di applicazione

Tutto il territorio regionale. Gli investimenti devono essere localizzati sul territorio della Regione Liguria.

Beneficiari

Possono beneficiare del sostegno previsto i seguenti soggetti, singoli o associati:

- Soggetti privati proprietari, detentori o gestori di aree forestali
- Comuni
- PMI (piccole e medie imprese) operanti nel settore forestale, iscritte alla CCIAA con codice ATECO dell’attività principale che inizia con A02 o, nel caso di investimenti di prima trasformazione, A16.

Costituzione del fascicolo aziendale

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente atto sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale o comunque dei terreni (in quest’ultimo caso

se si tratta di un beneficiario diverso da un'azienda agricola) mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503/99, conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura n. ACIU.2005.210 del 20/04/2005.

Investimenti ammissibili

Sono ammissibili le spese relative ai seguenti investimenti:

- 1) interventi selvicolturali straordinari, da realizzarsi *una tantum*:
 - volti al miglioramento strutturale o specifico dei boschi, come tagli colturali, spalcatore, sfolli, ripuliture e diradamenti, tagli intercalari, diversificazione e disetaneizzazione, tagli di conversione e avviamento, abbattimento delle piante malate e/o morte e sostituzione con specie autoctone pregiate, al fine di migliorare gli assortimenti legnosi ritraibili.
 - volti specificatamente all'ottenimento di prodotti non legnosi, funzionali ad una diversificazione della produzione forestale;
- 2) acquisto e/o adeguamento innovativo di macchinari e attrezzature per le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco dei prodotti forestali;
- 3) realizzazione di piste forestali trattorabili, ossia tracciati permanenti a fondo naturale, adatti alla circolazione di trattori a ruote per l'esbosco a strascico o con rimorchi a ruote motrici, interni all'azienda forestale, secondo le indicazioni dimensionali, funzionali e realizzative stabilite dalla programmazione di settore;
- 4) realizzazione e/o adeguamento innovativo di infrastrutture logistiche, ivi comprese le dotazioni strutturali, tecniche, di macchinari e attrezzature necessarie, finalizzate alle operazioni di stoccaggio, assortimentazione, prima trasformazione, stagionatura e commercializzazione dei prodotti legnosi per gli utilizzi artigianali, industriali e/o energetici, nonché dei prodotti forestali non legnosi;
- 5) investimenti connessi all'uso del legno come fonte di energia, limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale;
- 6) acquisizione di software.

Sono inoltre ammissibili le spese generali e tecniche connesse agli investimenti di cui sopra fino a un massimo del 12% dei costi relativi agli investimenti strutturali e infrastrutturali, ridotti al 3% nel caso di meri acquisti. I massimali predetti sono aumentati del 2% nel caso di investimenti realizzati all'interno delle zone Natura 2000, per conformarsi a quanto previsto dalle misure di conservazione e alla normativa in materia.

Condizioni di ammissibilità

Il sostegno previsto nell'ambito della presente sottomisura interessa le aree forestali e le loro prossimità funzionali, secondo le seguenti definizioni:

“Aree forestali”: ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Reg. (UE) 1305/13, si intendono come aree forestali le superfici che rispondono alla definizione di “bosco”, di cui all'art. 2 della l.r. n. 4/1999 e ss.mm.ii.;

“Prossimità funzionali”: si intendono quelle aree che, pur non strettamente rientranti nella definizione di bosco, sono comunque funzionalmente ad esso legate per gli scopi della misura. A titolo esemplificativo si intendono prossimità funzionali le superfici interessate da interventi a sviluppo lineare o che per caratteristiche strutturali, tecniche o operative necessitano di essere realizzate anche in terreni non boscati, quali ad esempio strade, piste, aree per le infrastrutture logistiche. Per tale casistica di situazioni gli interventi sono ammissibili anche se realizzati in aree non boscate, purché siano direttamente funzionali agli obiettivi della sottomisura.

Per le attività di tipo selvicolturale è sempre necessario verificare la disponibilità di informazioni provenienti da un Piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, sulla base delle seguenti definizioni:

“Piano di gestione forestale”: si intendono gli strumenti di pianificazione forestale di secondo o terzo livello, come definiti dal Programma Forestale regionale (Piani forestali territoriali di indirizzo – PFTI, Piani di Assestamento e utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali - PdA, Piani di Gestione Forestale – PGF);

“Strumento equivalente”: si intende un progetto di intervento relativo ad una specifica area forestale, predisposto sulla base della normativa vigente e, in particolare, del documento regionale “Indicazioni per la progettazione e la predisposizione di domande di sostegno e pagamento per gli interventi selvicolturali di cui al PSR 2014/2020”.

Per gli investimenti di cui alla presente sottomisura deve essere presentato un sintetico piano degli investimenti da cui si evinca l'effettivo incremento del valore economico delle foreste interessate o l'effettivo incremento del valore aggiunto dei prodotti ottenuti, in una o più aziende. Il piano deve permettere di valutare l'adeguatezza degli investimenti in rapporto con l'ampiezza delle superfici gestite o l'effettiva operatività dei soggetti beneficiari, qualora operino su superfici di terzi.

La presentazione di domande di sostegno o pagamento sprovviste della documentazione espressamente richiesta o con documentazione non in linea con modalità e forme definite nei paragrafi pertinenti, ne determina la non ammissibilità.

La decorrenza di ammissibilità delle spese sostenute è fissata, come ordinariamente previsto dal PSR, dalla presentazione della domanda di sostegno.

Limitazioni ed esclusioni

A valere sul presente bando, a ciascun soggetto beneficiario non può essere concesso un aiuto che ecceda l'importo complessivo di € 200.000,00.

Nel caso degli interventi selvicolturali, non sono ammissibili interventi su superfici inferiori a 2 ettari accorpati. Eventuali ostacoli fisici (viabilità, elettrodotti, fossi, ecc.) non interrompono l'accorpamento.

Sono ammissibili gli interventi selvicolturali realizzati *una tantum*, che vengono cioè attivati una sola volta in tutta la durata del presente Programma.

Inoltre non sono ammissibili gli interventi selvicolturali che interessano superfici sulle quali siano stati finanziati, nei 10 anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno, altri interventi per analoga o contrastante finalità.

E' plausibile la realizzazione di piste di esbosco temporanee, qualora necessaria per la corretta esecuzione dell'intervento selvicolturale previsto, fermo restando che l'importo del sostegno per tale tipologia di intervento è definito unicamente mediante l'utilizzo delle Unità di Costo Standard (UCS) di cui al successivo paragrafo sulla intensità dell'aiuto.

Il lavoro volontario non retribuito può essere riconosciuto sulla base delle indicazioni e nei limiti di cui alla DGR n. 1115 del 01/12/2016 e successive integrazioni, relativa all'ammissibilità delle spese.

Sono comunque escluse le spese connesse ad interventi di ordinaria gestione o manutenzione del soprassuolo, nonché la rinnovazione artificiale a seguito di tagli a raso.

Il sostegno di cui alla presente sottomisura connesso all'utilizzo del legno come materia prima è limitato agli investimenti di “prima trasformazione”, ossia a quelli relativi alle lavorazioni che precedono la trasformazione industriale dei prodotti legnosi. Al fine di conformarsi al disposto dell'articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono pertanto limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale; tali investimenti sono ammissibili solo per macchinari che rispondono ad almeno uno dei seguenti parametri:

- hanno una capacità lavorativa massima di 5.000 m³ di legname all'anno, innalzata a 10.000 m³ di legname all'anno per le segherie;
- sono funzionali ad ottenere legna da ardere, cippato, paleria (anche debitamente lavorata), tondame, segati (tavole, semirefilati, semilavorati) e travi. Gli investimenti per ottenere *pellet* o

bricchette sono ammissibili solo per valorizzare la segatura derivante dalla prima lavorazione dei prodotti di cui sopra.

Non sono ammissibili gli investimenti che riguardano beni non durevoli come materiale di consumo a ciclo breve (dispositivi di protezione individuale, abbigliamento per i lavoratori forestali, arnesi manuali da taglio).

Gli investimenti non possono riguardare la viabilità forestale classificata come principale, costituita da strade e piste camionabili, che trova sostegno nell'ambito della sottomisura M04.03.

Le macchine operatrici potenzialmente polivalenti (ad es. escavatori, anche ad appoggi articolati tipo "ragno") sono ammissibili solo alle seguenti condizioni:

- devono essere allestite con attrezzature specifiche per il lavoro forestale;
- devono essere destinate ad un utilizzo esclusivo nei lavori forestali.

Non è ammissibile l'acquisto di mezzi di trasporto su strada. Sono tuttavia ammissibili le spese di acquisto e installazione di attrezzature specializzate (es. caricatori forestali) su mezzi polivalenti per il trasporto su strada. E' inoltre consentita l'omologazione stradale di mezzi specializzati, qualora siano da utilizzare anche su strade pubbliche.

Come indicato al capitolo 8.1 del PSR, paragrafo "Disposizioni comuni a tutte le misure", punto 9, lettera b, per la sottomisura M08.06 non sono concessi aiuti per importi inferiori a € 5.000,00 in termini di finanziamento pubblico totale.

Relativamente alla produzione di energia da biomasse di origine forestale sono ammissibili gli investimenti connessi alla sola produzione di energia termica. Nel caso questa derivi da un impianto di cogenerazione, l'aiuto viene calcolato limitatamente alla percentuale di energia termica prodotta dall'impianto, sulla base di quanto dichiarato dal produttore nella scheda tecnica dell'impianto stesso. L'aiuto di cui alla presente sottomisura non è comunque cumulabile con altre forme di sovvenzione che sostengono la produzione di energia da biomasse di origine forestale.

Intensità del sostegno

L'intensità dell'aiuto è pari al 40% della spesa ammissibile.

Per gli interventi di tipo selvicolturale, il sostegno viene definito sulla base di Unità di Costo Standard (UCS).

Per gli altri tipi di intervento, la sovvenzione assume la forma di rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati, unitamente, se del caso, a contributi in natura (ossia il lavoro volontario non retribuito e il reimpiego di materiali disponibili al beneficiario) e ammortamenti (ammissibile solo nel caso delle imprese).

Per i Comuni, soggetti alle disposizioni in materia di appalti, non è possibile adottare le UCS né prevedere contributi in natura, e pertanto la sovvenzione assume sempre la forma di rimborso dei costi ammissibili, anche per gli interventi selvicolturali.

Criteri di selezione

I criteri di selezione per la Sottomisura M08.06 sono quelli riportati e specificati nella tabella sottostante.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione (PSR)	Declinazione	Punteggio
--	---------------------	------------------

Interventi realizzati da soggetti che attuano una gestione associata delle superfici forestali (come consorzi, gruppi di produttori o altre associazioni), che possono assicurare una maggiore continuità della ricaduta positiva degli investimenti.	Il beneficiario è un soggetto che associa proprietari di terreni forestali e/o imprese, cui partecipa almeno una ditta avente codice ATECO attività principale A02 (silvicoltura ed utilizzo di aree forestali), costituita da almeno 3 anni alla data di presentazione della domanda	punti 40
	Il beneficiario è un soggetto come descritto al punto precedente ma costituito da meno di 3 anni dalla data di presentazione della domanda	punti 30
	Il beneficiario è un comitato per l'amministrazione di beni di uso civico, un consorzio di miglioramento fondiario o altra forma di associazione tra soli proprietari (senza imprese con attività principale A02 associate), con superficie almeno pari a 50 ha	punti 20
	Il beneficiario è un comitato per l'amministrazione di beni di uso civico, un consorzio di miglioramento fondiario o altra forma di associazione tra soli proprietari (senza imprese con attività principale A02 associate), con superficie inferiore a 50 ha	punti 10
Interventi realizzati da soggetti che possono attestare particolari capacità operative conseguite a seguito di adeguata formazione professionale	Per ogni lavoratore, presente nel soggetto beneficiario, con la qualifica di operatore forestale o con attestato di frequenza e profitto dei relativi moduli formativi propedeutici, secondo le indicazioni di cui alla DGR n. 819/2012, si applicano i seguenti punteggi: - qualifica professionale = 20 punti - modulo F4 o modulo F5= 10 punti - modulo F3 = 8 punti - modulo F2 = 5 punti Si applica solo il punteggio del modulo più elevato. Il punteggio, ad esclusione di quello connesso alla qualifica, può essere attribuito anche in presenza dell'indicazione di partecipazione ai moduli formativi nel piano degli investimenti	fino a punti 40
	Per ogni lavoratore, presente nel soggetto beneficiario, con altra qualifica professionale attinente al settore forestale	punti 10

Interventi che riguardano superfici ricadenti in aree protette (Parchi, Riserve, Aree della Rete Natura 2000), in considerazione dei loro particolari valori ambientali che meritano una ulteriore attenzione di tutela tramite gli investimenti di prevenzione	L'area di intervento ricade all'interno di una superficie afferente ad un Parco Nazionale o Regionale, ad una Riserva regionale o in un'area della Rete Natura 2000 per una quota compresa tra il 76 e il 100%	punti 20
	L'area di intervento ricade all'interno di una superficie afferente alle categorie di cui sopra per una quota compresa tra il 51 e il 75%	punti 15
	L'area di intervento ricade all'interno di una superficie afferente alle categorie di cui sopra per una quota compresa tra il 26 e il 50%	punti 10
	L'area di intervento ricade all'interno di una superficie afferente alle categorie di cui sopra per una quota compresa tra l'1 e il 25%	punti 5

Saranno escluse dall'aiuto le domande con un punteggio totale **inferiore a 20 punti**.

Qualora l'investimento riguardi l'acquisto di macchine e attrezzature, il criterio connesso alla localizzazione dell'intervento in area protetta è applicabile solo nel caso il beneficiario sia in grado di indicare e documentare le superfici su cui si concentra ordinariamente la propria operatività, nell'ambito del prescritto piano degli investimenti.

Domanda di sostegno

Le domande per lo sviluppo rurale devono essere predisposte e presentate tramite le apposite applicazioni disponibili sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN (www.sian.it), attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale. Non sono ammesse altre forme di predisposizione e presentazione delle domande. Tali domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica con firma elettronica del beneficiario secondo gli standard utilizzati dal SIAN e ciascuna domanda sarà identificata univocamente dal relativo Barcode generato dal sistema.

Le domande di sostegno devono essere presentate obbligatoriamente prima dell'avvio degli investimenti cui si riferiscono.

Il beneficiario, a pena di ricevibilità, deve obbligatoriamente indicare in domanda un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) valido per le comunicazioni inerenti l'operazione.

Il sostegno è concesso secondo il metodo "a graduatoria" descritto nel paragrafo successivo.

Alla domanda di sostegno devono essere allegati i seguenti documenti, da inserire in formato elettronico sul SIAN: la eventuale mancanza di elaborati previsti dal presente bando determina il rigetto dell'istanza.

- 1) **progetto di intervento** firmato da un professionista qualificato ai sensi della normativa vigente e controfirmato per presa visione ed accettazione dal richiedente; ferma restando la presenza dei documenti indicati nel seguito, ogni elemento di relazione funzionale a fornire inquadramenti, indicazioni o consistenze, deve essere redatto in modo completo e dettagliato rispetto alla sua funzione. Il progetto di intervento deve:
 - fornire l'inquadramento del soggetto richiedente, con riferimento alle categorie di beneficiari previste dalla sottomisura, compresa l'indicazione di assoggettabilità IVA;
 - individuare le risorse umane e competenze disponibili, nonché l'eventuale disponibilità di mezzi, attrezzature e manodopera;
 - fornire collocazione ed entità dei terreni interessati dall'intervento ed evidenziare il titolo di possesso che consente di intervenire sugli stessi;

- descrivere le finalità e l'articolazione dell'intervento con riferimento alle categorie previste dalla sottomisura, nonché le modalità realizzative, quantificandone le diverse parti ed i risultati attesi; in particolare deve essere fornito un sintetico Piano degli Investimenti da cui si evinca l'effettivo incremento del valore economico delle foreste interessate o l'effettivo incremento del valore aggiunto dei prodotti ottenuti in una o più aziende. Il piano deve permettere di valutare l'adeguatezza degli investimenti in rapporto con l'ampiezza delle superfici gestite o l'effettiva operatività del soggetto beneficiario, qualora operi su superfici di terzi;
 - essere corredato della documentazione tecnica atta alla valutazione del progetto (planimetrie di inquadramento e di dettaglio, preventivi di spesa, computi metrici, fotografie, etc);
 - essere corredato dei prescritti titoli abilitativi (autorizzazioni, concessioni, comunicazioni alle Autorità competenti, atti di assenso, denunce di inizio attività) nonché quant'altro eventualmente necessario per attestare l'immediata eseguibilità di quanto previsto dal progetto (per le domande di sostegno presentate da un ente pubblico, è possibile riferirsi a un progetto di livello definitivo);
 - contenere una autovalutazione del punteggio raggiunto in base ai criteri di selezione, esplicitando come gli stessi siano stati valutati punto per punto;
 - quantificare il costo complessivo dell'intervento, la percentuale di sostegno applicabile e quindi l'entità del contributo richiesto;
- 2) Nel caso il beneficiario sia un ente pubblico o un organismo associativo:
- copia della **decisione di approvazione del progetto**, emessa dall'organo competente ai sensi dello statuto;
 - copia di uno specifico **atto** dell'organo competente che **autorizza il legale rappresentante** a presentare l'istanza e a rappresentare il soggetto in tutti i rapporti che derivano dalla domanda di sostegno.
- 3) Documentazione attestante l'eventuale **gestione associata** tra proprietari e, se del caso, imprese;
- 4) Ad esclusione degli interventi selvicolturali, in cui la quantificazione del sostegno è stabilita sulla base di Unità di costo standard, individuazione di eventuali opere o parti di opere da realizzare tramite **lavoro volontario non retribuito** (lavoro "in economia").
- 5) La documentazione relativa agli **impegni di mantenimento** previsti dalla vigente normativa, e in particolare:
- il piano di coltura e conservazione previsto dall'art. 9, comma 1, lettera c) della l.r. n. 4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" nel caso degli interventi selvicolturali;
 - il piano di manutenzione nel caso degli interventi relativi alla realizzazione o ripristino di strade forestali, previsto dall'art. 14 della predetta l.r. n. 4/1999.
- Il periodo di riferimento è pari a dieci anni decorrenti dalla data di pagamento dello stato finale, secondo le disposizioni del PSR;

Nel caso gli investimenti riguardino interventi selvicolturali, il progetto di intervento di cui al punto 1) e la documentazione in questo richiamata devono essere conformi al documento "Indicazioni per la progettazione e la predisposizione di domande di sostegno e pagamento per gli interventi selvicolturali di cui al PSR 2014/2020", approvato dalla Giunta regionale.

Ai fini della valutazione dell'immediata eseguibilità degli interventi, per gli interventi selvicolturali e per l'eventuale realizzazione di piste di esbosco, la cui competenza istruttoria è in capo al solo Settore Ispettorato Agrario Regionale, le relative autorizzazioni sono richieste contestualmente alla domanda di sostegno e rilasciate contestualmente alla concessione del sostegno. Nel caso sia necessaria idonea valutazione di incidenza per interventi che ricadono nella Rete Natura 2000, la stessa deve essere acquisita prima della presentazione della domanda di sostegno.

Per gli investimenti diversi dagli interventi selvicolturali, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici o per ottenere i prescritti titoli abilitativi eventualmente necessari, valgono le seguenti specifiche:

- 1) il computo metrico preventivo è realizzato sulla base del Prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sulla base del prezzario Unioncamere Liguria o, nel caso sia impossibile utilizzare i prezzari, sulla base di un'analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale; la Regione può predisporre un formato standard per la guida alla compilazione;
- 2) nel caso di acquisti di macchine e attrezzature e nel caso delle prestazioni professionali sono necessari tre preventivi confrontabili, rilasciati da tre fornitori diversi;
- 3) i requisiti minimi per la cartografia sono planimetria catastale con indicazione dei lavori da attuare e carta tecnica regionale in scala 1:5.000 con l'indicazione perimetrale dei lavori da attuare;

Gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" sono tenuti al rispetto delle norme medesime e devono inoltre eseguire l'autovalutazione delle procedure di appalto utilizzate, secondo le istruzioni e la relativa modulistica disponibile sul portale tematico www.agriligurianet.it, al seguente indirizzo web <http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020.html>

Concessione del sostegno con sistema "a graduatoria"

Utilizzando i criteri di selezione di cui al paragrafo specifico, per ciascuna domanda di sostegno sarà attribuito uno specifico punteggio sulla base di quanto dichiarato nella autovalutazione proposta e a seguito di specifica istruttoria, funzionale alla validazione del punteggio medesimo.

Le domande di sostegno risultate ammissibili saranno quindi inserite in una apposita graduatoria di priorità, ciascuna con il punteggio validato, in ordine decrescente. Qualora più domande conseguano il medesimo punteggio totale, le stesse saranno ordinate, nell'ambito di ciascun blocco di punteggio e in modo decrescente, primariamente secondo il punteggio attribuito in base al principio relativo al livello di qualificazione professionale del beneficiario e, secondariamente, per l'importo complessivo ammissibile.

Domande di pagamento

Le domande di pagamento consistono nella richiesta di erogazione del contributo e possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di un atto di concessione valido.

La domanda di pagamento può riguardare la richiesta di pagamento:

- di anticipo (che non può superare il 50% del contributo pubblico concesso e deve essere richiesto secondo le procedure fissate da AGEA);
- di uno o più stati di avanzamento lavori (SAL), relativi a lotti funzionali; ad eccezione del primo, gli eventuali ulteriori SAL sono ammissibili se corrispondenti ad un importo minimo richiesto in domanda di pagamento pari a € 20.000,00;
- di saldo finale al completamento dell'investimento previsto. Il mancato completamento degli investimenti dà luogo a riduzioni e revoche che sono definite in apposito Allegato alla presente deliberazione.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- a. la richiesta e l'erogazione del contributo non può in alcun caso eccedere l'importo indicato nell'atto di concessione;
- c. la domanda di pagamento a saldo dovrà essere presentata entro e non oltre i seguenti periodi, decorrenti dalla data di concessione:
 - 6 mesi nel caso di acquisti di macchine e attrezzature;
 - 12 mesi nel caso di interventi selvicolturali;
 - 18 mesi in tutti gli altri casi.

Nel caso di ricorso al leasing per acquisti, i termini di cui sopra sono comunque validi per la conclusione dell'investimento, ma è fatta salva la possibilità di prevedere pagamenti successivi. La domanda di pagamento deve essere corredata obbligatoriamente di tutta la documentazione necessaria all'istruttoria.

Nel caso degli interventi selvicolturali, attuati tramite unità di costo standard, si rinvia a quanto disposto nel documento "Indicazioni per la progettazione e la predisposizione di domande di sostegno e pagamento per gli interventi selvicolturali di cui al PSR 2014/2020"; in tal caso, fermo restando lo scrupoloso ed assoluto rispetto di quanto stabilito in termini di documentazione tecnica da fornire, la Regione non effettua verifiche su fatture, pagamenti o altra documentazione contabile relativa all'intervento.

Negli altri casi, a seconda della tipologia di investimento:

1. relazione tecnica a firma di tecnico abilitato e sottoscritta per accettazione dal richiedente che descriva l'intervento effettuato in rapporto a quanto richiesto in domanda di sostegno ed ammesso con atto di concessione, con particolare riferimento ad eventuale SAL nonché ad eventuali variazioni apportate al progetto iniziale;
2. cartografie, planimetrie, fotografie (con le specificazioni già viste nel paragrafo "domanda di sostegno") e altra documentazione utile alla descrizione dell'investimento realizzato; per gli interventi che richiedono un titolo edilizio la documentazione fornita dovrà essere conforme a quella presentata all'ente competente sul titolo edilizio;
3. nel caso di opere: computo metrico consuntivo;
4. nel caso di acquisti di macchine e attrezzature, elenco dettagliato degli acquisti effettuati;
5. documentazione attestante che l'intervento realizzato è conforme alla normativa vigente e pienamente utilizzabile dal richiedente per le finalità per le quali era stato ammesso a contributo;
6. fatture provanti il pagamento delle opere, delle attrezzature e delle macchine, delle spese tecniche per le quali si richiede il contributo, nonché i relativi documenti provanti la quietanza (attestato di avvenuto bonifico, estratto di conto corrente con evidenziata la transazione monetaria, etc).

Impegni del beneficiario

La mancata presentazione della domanda di saldo finale nei termini previsti dall'atto di ammissione al sostegno determina, salvo cause di forza maggiore, la decadenza dal sostegno, e il recupero di eventuali somme già erogate.

Nel caso il beneficiario sia un ente pubblico, devono essere rispettate le norme relative agli appalti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016.

Con la sottoscrizione della domanda di sostegno il beneficiario accetta, una volta ottenuto il contributo, di rispettare tutti gli impegni derivati da normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento ivi comprese quelle sottoscritte in calce alla domanda stessa. Laddove gli impegni non vengano rispettati il beneficiario decadrà dal sostegno e subirà l'applicazione di penalità come previsto da regolamento UE 640/2014 e come descritto nelle griglie redatte ai sensi del DM n. 2588 del 10 marzo 2020 e allegate al presente bando (Allegato B).

Gli impegni post pagamento **decorrono dalla data del pagamento finale** al beneficiario.

Qualora il pagamento finale sia riferito ad un singolo investimento su cui grava il vincolo che deve essere rispettato, si fa riferimento al pagamento del singolo intervento stesso.

Gli impegni che devono essere rispettati per ottenere il sostegno e per tutta la durata del vincolo, a pena di decadenza dal sostegno e conseguente revoca totale o riduzione del contributo erogato, come disciplinato nelle griglie allegate, sono:

- consentire l'accesso degli incaricati dei controlli ai luoghi dove si trovano i beni oggetto della sovvenzione, a pena di decadenza dal sostegno e conseguente revoca totale del contributo erogato;
- mettere a disposizione della Regione e di ogni altra autorità pubblica incaricata dei controlli e del monitoraggio, tutta la documentazione necessaria a svolgere l'attività di controllo, anche in caso sia detenuta da terzi;
- corretta attuazione degli investimenti concessi e mantenimento della destinazione d'uso dichiarata ai fini dell'ottenimento del contributo, così come disposto dal capitolo 8.1 del PSR. Qualora siano previsti impegni di mantenimento secondo i documenti tecnici di cui al punto 5) del precedente paragrafo relativo alla "Domanda di sostegno", il mantenimento della destinazione d'uso prevede anche il rispetto dei relativi impegni inseriti nel piano di coltura e conservazione o nel piano di manutenzione, secondo quanto previsto per i rispettivi interventi;
- comunicare alla Regione, entro il termine di quindici giorni lavorativi dal giorno in cui è stato compiuto l'atto, la cessione totale o parziale dell'oggetto dell'investimento, prima della sua conclusione o prima della scadenza del vincolo di destinazione d'uso. La cessione non costituisce inadempimento qualora sia mantenuta la destinazione d'uso dichiarata in domanda di sostegno e approvata con l'atto di concessione, attraverso il passaggio ad un soggetto che abbia gli stessi requisiti di ammissibilità del soggetto cedente e che si assuma giuridicamente il vincolo;
- adeguata pubblicità dell'investimento, ai sensi del capitolo 15.3 del PSR.

Stabilità delle operazioni.

Ai fini del presente bando, il beneficiario deve garantire la stabilità delle operazioni in ottemperanza all'art. 71 comma 1 del Reg. UE 1303/2013, a tal fine si impegna a:

- a) non cessare o rilocalizzare l'attività produttiva al di fuori dell'area di programma;
- b) non effettuare il cambio di proprietà dell'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) non effettuare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Come stabilito dall'art. 71 comma 1 paragrafo 2, in caso di violazione, gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Forza maggiore

In caso di forza maggiore e circostanze eccezionali, così come elencate nell'art. 2.2 del Reg. UE 1306/2013, il beneficiario non è tenuto al rimborso del sostegno ricevuto (art. 4.1 Reg. UE 640/2014). I casi contemplati devono essere notificati, insieme alla documentazione probante che dovrà essere analizzata, all'ente competente entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo (art. 4.2 Reg. UE 640/2014). La comunicazione e/o il relativo accertamento della forza maggiore esimono il beneficiario dalla restituzione del sostegno percepito.

Norma residuale

Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente bando, si applicano le pertinenti disposizioni europee, nazionali e regionali, ivi compreso il programma regionale di sviluppo rurale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 27 ottobre 2015.